

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 24/02/2005 n. 681  
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

Il fatto che, al momento della gara, nessun intermediario finanziario è munito dell'autorizzazione - prescritta dalla legge - a rilasciare polizze fideiussorie valide per il settore dei lavori pubblici, non può implicare l'obbligo per le stazioni appaltanti di accettarne la garanzia, non potendosi imporre alle stesse un'interpretazione della legge che si risolve in una violazione della stessa. La richiamata circostanza, inoltre, non può implicare un eccesso di potere della stazione appaltante per il fatto che la stessa nel bando ha fatto riferimento alla considerata categoria professionale; da ciò, semmai, può conseguire, in relazione all'asserito affidamento indotto dal richiamo nel bando al nuovo testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. nonostante la sua concreta non piena applicabilità, il solo diritto del concorrente ad un termine per poter sanare la documentazione allegata alla domanda con la produzione di una valida polizza rilasciata da una banca o da una assicurazione. Nelle suddette circostanze, pertanto, è legittimamente esclusa dalla gara la società concorrente che ha presentato una polizza fideiussoria rilasciata da un intermediario finanziario non autorizzato.